


IA, Diritto d'Autore e Uso Responsabile dell'Intelligenza Artificiale

Inquadramento sistematico

1.4.2026

Nicola Gargano





PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- Legge del 22 aprile 1941 n. 633 Principale normativa italiana sul diritto di autore
- Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale
- D.Lgs. 177/2021: attuazione della Direttiva UE 2019/790 sul diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale
- Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale (AI Act), indicato come regolamento sulle "regole armonizzate sull'intelligenza artificiale", che si integra con la legge italiana sull'IA.
- Legge 23 settembre 2025, n. 132 Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.

Legge del 22 aprile 1941 n. 633
Art. 1

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno umano di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, **anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale**, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore

Comma modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera a), della Legge 23 settembre 2025, n. 132.

Legge del 22 aprile 1941 n. 633 – Opere tutelate

- opere letterarie, scientifiche, didattiche, religiose, scritte o orali (art. 2 n. 1 L.a.);
- opere e composizioni musicali (art. 2 n. 2 L.a.);
- opere coreografiche e pantomimiche (art. 2 n. 3 L.a.);
- opere della scultura, pittura, disegno, incisione e arti figurative similari, compresa la scenografia (art. 2 n. 4 L.a.);
- disegni e opere dell'architettura (art. 2 n. 5 L.a.);
- opere cinematografiche e audiovisive (art. 2 n. 6 L.a.);
- opere fotografiche non semplici fotografie (art. 2 n. 7 L.a.);
- programmi per elaboratore (software), in qualsiasi forma espressi, purché originali, come risultato di creazione intellettuale dell'autore, tutelati come opere letterarie (art. 2 n. 8 e art. 1, comma 2, L.a., in linea con la Direttiva 2009/24/CE e la Convenzione di Berna).
- banche di dati che per la scelta o disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore (art. 2 n. 9 e art. 1, comma 2, L.a.), in coerenza con la Direttiva 96/9/CE. opere del disegno industriale dotate di carattere creativo e valore artistico (art. 2 n. 10 L.a.).
- opere collettive (enciclopedie, dizionari, riviste, giornali) (art. 3 L.a.)
- elaborazioni creative (traduzioni, adattamenti, rifacimenti, compendi), (Art. 4 L.a.)

Legge del 22 aprile 1941 n. 633

limiti ed eccezioni che consentono lo sfruttamento di opere protette senza autorizzazione dell'autore

- riproduzioni per uso personale, riassunto, citazione o riproduzione a fini di critica, discussione, insegnamento, ricerca scientifica, purché senza scopo di lucro e con indicazione delle fonti (art. 70 L. 633/1941);
- diffusione via internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate per uso didattico o scientifico e senza scopo di lucro (art. 70, comma 1-bis, L. 633/1941);
- utilizzo per finalità illustrative ad uso didattico con mezzi digitali (art. 70-bis L. 633/1941);
- riproduzioni ed estrazioni di testo e dati effettuate da organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale, per scopi di ricerca scientifica, con possibilità di comunicare al pubblico gli esiti di ricerca espressi in nuove opere originali (art. 70-ter L. 633/1941);
- operazioni di estrazione di testo e dati da opere e materiali protetti, effettuate da chiunque abbia accesso legittimo, per il tempo strettamente necessario, nei limiti dell'assenza di pregiudizio ingiustificato ai titolari (art. 70-quater L. 633/1941);
- diritto di estrazione di copia da parte di chi abbia acquisito il possesso o accesso legittimo, purché non in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera e senza arrecare ingiustificato pregiudizio (art. 70-sexies L. 633/1941).

Regolamento (UE) 2024/1689

Articolo 53 Obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali

I fornitori di modelli di IA per finalità generali:

c) attuano una politica volta ad adempiere al diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti ad esso collegati e, in particolare, a individuare e rispettare, anche attraverso tecnologie all'avanguardia, una riserva di diritti espressa a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/790;

Regolamento (UE) 2024/1689 Considerando 105

I modelli di IA per finalità generali, in particolare i grandi modelli di IA generativa, in grado di generare testo, immagini e altri contenuti, presentano opportunità di innovazione uniche, ma anche sfide per artisti, autori e altri creatori e per le modalità con cui i loro contenuti creativi sono creati, distribuiti, utilizzati e fruiti. Lo sviluppo e l'addestramento di tali modelli richiedono l'accesso a grandi quantità di testo, immagini, video e altri dati. Le tecniche di estrazione di testo e di dati possono essere ampiamente utilizzate in tale contesto per il reperimento e l'analisi di tali contenuti, che possono essere protetti da diritto d'autore e da diritti connessi. Qualsiasi utilizzo di contenuti protetti da diritto d'autore richiede l'autorizzazione del titolare dei diritti interessato, salvo se si applicano eccezioni e limitazioni pertinenti al diritto d'autore. La direttiva (UE) 2019/790 ha introdotto eccezioni e limitazioni che consentono, a determinate condizioni, riproduzioni ed estrazioni effettuate da opere o altri materiali ai fini dell'estrazione di testo e di dati. In base a tali norme, i titolari dei diritti hanno la facoltà di scegliere che l'utilizzo delle loro opere e di altri materiali sia da essi riservato per evitare l'estrazione di testo e di dati, salvo a fini di ricerca scientifica. Qualora il diritto di sottrarsi sia stato espressamente riservato in modo appropriato, i fornitori di modelli di IA per finalità generali devono ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti, qualora intendano compiere l'estrazione di testo e di dati su tali opere.

Legge del 22 aprile 1941 n. 633

Art. 70septies

Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell'estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater

introdotto dall'art. 25, comma 1, lett. b), L. 132/2025 (in vigore dal 10 ottobre 2025)

La tutela degli atti giudiziari nell'era dell'IA

- Gli atti giudiziari e stragiudiziali (citazioni, comparse, memorie, pareri, contratti, diffide) possono essere opere dell'ingegno umano di carattere creativo e rientrare tra le opere letterarie protette.
- Requisito minimo: apporto creativo nella scelta, organizzazione e formulazione del contenuto (non basta la mera compilazione o il formulario standard).
- L'elenco delle opere protette non è tassativo: anche opere non nominate espressamente sono tutelate se ricorrono ingegno umano e creatività.
- Sono esclusi dalla protezione i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle PA, che possono però essere utilizzati come materiale grezzo negli atti.

La tutela degli atti giudiziari nell'era dell'IA Cassazione civile sez. I, 29/05/2020

La Corte uniformandosi ad un principio da tempo stabilmente affermato ha stabilito che la valutazione dell'originalità e creatività di un'opera è, è rimesso all'incensurabile accertamento dal giudice di merito, quando sia sorretto da congrua motivazione ad esenta da errori logici a giuridici (Cass. 25 gennaio 1968 n. 202). Posto invero che, come altrettanto stabilmente si conviene, il concetto giuridico di creatività, elevato, come visto, a presupposto della tutela accordata dalla L. n. 633 del 1941, al diritto d'autore postula che l'opera dell'ingegno sia frutto di "personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate in via esemplificativa nell'art. 1 della legge" e consiste non già nell'idea che alla base della sua realizzazione "ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività" (Cass., Sez. I, 28/11/2011, n. 25173) o, come di nuovo da ultimo ribadito in ambito Eurounitario, "che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo" (C. Giust. 12.9.2019, C-683/17, Cofemel), Ritiene pertanto la motivazione della Corte d'Appello adeguatamente motivata circa la mancanza di creatività del regolamento, considerandolo un testo giuridico standard senza elaborazione creativa.

La tutela degli atti giudiziari nell'era dell'IA

- In linea generale, autore e titolare originario dei diritti d'autore sull'atto è l'avvocato (o lo studio, secondo gli accordi interni).
- Il cliente, tramite il mandato, ottiene un diritto d'uso funzionale all'incarico (es. uso in giudizio, gestione della pratica), ma non un potere illimitato di riprodurre, diffondere o cedere l'atto per scopi diversi.
- All'interno dello studio occorre disciplinare contrattualmente:
 - titolarità degli atti redatti da collaboratori/praticanti;
 - riuso interno di modelli, clausole, precedenti.

La consapevolezza della tutela autoriale incide anche sul valore economico del lavoro dell'avvocato e sulla protezione del know-how dello studio.

La tutela degli atti giudiziari nell'era dell'IA



E se l'atto lo redige l'IA

sono protette le opere dell'ingegno umano di carattere creativo, anche se create con l'ausilio di IA, purché risultino dal lavoro intellettuale dell'autore; l'IA è solo uno strumento.


L'atto è protetto se l'avvocato:

- usa l'IA per ricerche o bozze,
- ma decide, seleziona, riorganizza e riformula il contenuto, mantenendo un apporto creativo prevalente.
- Se l'atto è sostanzialmente una riproduzione non rielaborata di un testo generato da IA, può mancare il requisito della creatività umana e l'atto rischia di non essere protetto dal diritto d'autore.
- Gli atti degli avvocati, in quanto opere protette, non sono liberamente utilizzabili come dataset di addestramento di IA: servono licenze o devono ricorrere, in modo rigoroso, le eccezioni di text and data mining (artt. 70-ter, 70-quater, 70-sexies, 70-septies L.a.).



- ***www.consiglionazionaleforense.it***
- ***www.fiif.it***
- ***www.pergliavvocati.it***

CONDIZIONI D'USO



Salvo dove diversamente indicato, quest'opera è distribuita con [licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/). Per ottenere la versione in formato modificabile contattare l'autore

